

# Regolamento TOSAP

## TITOLO I

### Oggetto

#### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446 e successive modificazioni, disciplina l'applicazione della "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", di cui al capo 11 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507 e successive modificazioni.
2. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, anche se effettuate senza titolo, permanenti o temporanee, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Civitavecchia ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio e tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (*aicatio ad patriam*) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione. La volontaria assunzione dell'obbligo di cessione gratuita a favore del Comune di aree che gli strumenti urbanistici destinano a pubblica viabilità implica la *dicatio ad patriam* dette aree.
3. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
4. Sono altresì escluse dalla soggezione alla tassa le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stata assolto il canone.
5. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. 15/11/1993 n° 507, le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette ad imposizione comunale nonché all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

## TITOLO II

### Disposizioni generali amministrative

#### Art. 2

#### Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D. Lgs. 15/11/1993 n° 507 e successive modificazioni, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Comune su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

**Art. 6**  
**Concessione e/o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti *entro 90 giorni* dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma dell'art. 3 del presente Regolamento.
5. *Per le occupazioni temporanee il termine per il rilascio della concessione o il diniego stabilito in 30 giorni decorrenti dalla data di cui si chiede l'occupazione (7)*
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

**Art. 7**  
**Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere (l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonchè quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

---

<sup>6</sup> Le parole "*90 giorni*" sono state inserite dalla Del. C.C. n° 48 del 16/2/2001 in sostituzione delle parole "*60 giorni*".

<sup>7</sup> Comma sostituito dalla Del. C.C. n° 48 del 16/2/2001. Il testo precedente disponeva: "*Per le occupazioni temporanee il limite per la concessione o diniego è stabilito in almeno sette giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.*"

## **Art. 8**

### **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.
- 3 La domanda di rinnovo *deve essere prodotta almeno venti giorni prima della scadenza, per le occupazioni temporanee, o almeno quaranta giorni prima della scadenza, per le occupazioni permanenti* <sup>(8)</sup> e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

## **Art. 9**

### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
  - la reiterata violazione, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
  - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione do autorizzazione senza giustificato motivo, nei quindici giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente *che non comporti l'installazione di manufatti od impianti fissi al suolo* <sup>(9)</sup> e nei sette giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
  - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto;
  - Il mancato ritiro del titolo autorizzatorio, decorsi inutilmente sette giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio. <sup>(10)</sup>;
  - *la mancata o ritardata presentazione della domanda di voltura, nel caso previsto dal successivo art.10-bis* <sup>(11)</sup>.

<sup>8</sup> le parole "*deve essere prodotte almeno venti giorni prima della scadenza, per le occupazioni temporanee, o almeno quaranta giorni prima della scadenza, per le occupazioni permanenti*" sono state inserite dalla Del C.C. n° 48 del 16/2/2001 in sostituzione delle parole "*deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno sette giorni lavorativi prima della scadenza*".

<sup>9</sup> Parole aggiunte dalla Del. C.C. n° 48 del 16/2/2001.

<sup>10</sup> Alinea aggiunto dalla Del. C.C. n° 48 del 16/2/2001.

<sup>11</sup> Alinea aggiunto dalla Del. C.C. ° 48 del 16/2/2001.

1. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita. *Il richiedente che intenda procedere all'occupazione del suolo pubblico dovrà presentare una nuova istanza, ai sensi del precedente art 3<sup>(12)</sup>.*

### **Art. 10** **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico e sempre revocabile, per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per 11 periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant' altro.

### **Art. 10-his** **Cessione della concessione e/o autorizzazione<sup>(13)</sup>**

1. *Le concessioni e/o autorizzazione sono rilasciate a titolo personale e non è consentita cessione, salvo che le stesse siano state rilasciate per l'esercizio di attività commerciali e nel solo caso di subingresso, per atto tra vivi a causa di morte, nella titolarità dell'azienda.*
- 2 *Are caso di cui al precedente comma, il subentrante, entro sette giorni lavorativi dall'acquisto dell'azienda, dovrà chiedere la voltura a proprio nome della concessione e/o autorizzazione. La presentazione della richiesta, nel termine suddetto, consente la prosecuzione dell'occupazione, da parte del subentrante, sino alla scadenza del titolo. La mancata o ritardata presentazione implica la decadenza, ai sensi del precedente art 9,*

### **Art. 11** **Obblighi del concessionario**

1. (...) <sup>(14)</sup>. *Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazione; permanenti e temporanee, di suolo pubblico possono essere subordinate<sup>(15)</sup> - in particolari circostanze che - lo giustifichino — al versamento di un deposito cauzionale — a titolo cautelativo per il ripristino di eventuali danni che possano derivare al demanio comunale o a terzi. Per le occupazioni di carattere temporaneo il rilascio dell'autorizzazione e altresì subordinata alla prova dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.*

<sup>12</sup> Periodo aggiunto dalla Del. C.C. no 48 del 16/2/2001.

<sup>13</sup> Articolo aggiunto dalla Del. C.C. n° 48 del 16/2/2001.

<sup>14</sup>Il primo periodo del presente comma, il quale disponeva che: *"Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione."* è stato abrogato dalla Del. C.C. n° 48 del 16/2/2001.

<sup>15</sup> Le parole *"Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee, di suolo pubblico possono essere subordinate"* sono state inserite dalla Del C.C. no 48 del 16/2/2001 in sostituzione delle parole *"Sono subordinate"*.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, la richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo use di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

#### **Art. 12**

#### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di 'occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

#### **Art. 13**

#### **Costruzione gallerie sotterranee**

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzioni di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa, determinata ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 15/12/1997 n° 446 e dell'art. 26 del presente regolamento, impone un contributo "*una tantum*", pari al quindici per cento delle spese di costruzione delle gallerie, ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

### **TITOLO 111**

#### **Disposizioni generali di natura tributaria**

#### **Art. 14**

#### **Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art.43, comma 1, D.Lgs. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla III classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe.

## **Art. 15 Tariffe**

1. In ottemperanza all'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie.
2. Salve diverse disposizioni di legge, le tariffe per gli anni successivi al 2000 sono adottate entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Ai sensi dell'art.42, comma 6, del D. Lgs. 507/93 la tariffa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli art. 44, 45, 47,48 del detto decreto.
4. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati nelle seguenti proporzioni:
  - prima categoria : 100 per cento;
  - seconda categoria : 90 per cento;
  - terza categoria : 80 per cento.

## **Art. 16 Soggetti passivi**

- I. La tariffa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupazione di fatto, anche abusiva, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nel territorio.
2. (...) (16)

## **Art. 17 Durata dell'occupazione**

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata *inferiore ad un anno* (17),

<sup>16</sup> Comma abrogato dalla Del. C.C. n° 48 del 16/2/2001. Il testo originario disponeva che "sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuata, anche senza titolo su tratti di strada statale o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune"

<sup>17</sup> Le parole "inferiore ad un anno" sono state inserite dalla Del. C.C. n° 48 del 16/2/2001 in sostituzione delle parole "inferiore all'anno".

**Art. 18**  
**Criterio di applicazione della tassa <sup>18</sup>**

- I. La tassa 6 commisurata, oltre che alla superficie occupata, alla categoria di appartenenza dell'area.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa 6 dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

**Art. 19**  
**Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4, D. Lgs. 507/93, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la superficie si determina autonomamente per ciascuna di esse.
3. In deroga a quanto disposto dal precedente comma e purché sia conforme alle prescrizioni nell'atto di concessione e/o autorizzazione, l'occupazione permanente effettuata ad opera di soggetti esercenti il commercio al dettaglio con banchi di vendita, nell'ambito di mercati regolati, si considera unica, anche se nell'arco della giornata per esigenze organizzative o di carattere generale gli stessi vengano spostati in altro spazio.
4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
5. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio occupato va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

<sup>18</sup>

Articolo sostituito dalla Del. C.C. n° 48 del 16/2/2001. Il testo originario disponeva: "1 La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare. 2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla unità superiore della cifra contenente decimali: Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. 3. la tassa è altresì commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art.15 del regolamento e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di Legge. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle strade pubbliche."

**Art. 20**  
**Passi carrabili**

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
- 2, Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nave. L'eventuale superficie eccedente detto limite 6 calcolata in ragione del dieci per cento.

**Art. 21**  
**Autovetture per trasporto pubblico**

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cit5 destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente e proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

**Art. 22**  
**Distributori di carburante**

1. Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, Digs. 507/93 la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita non superiore ai 3.000 litri. Se it serbatoio 6 di maggiore capacita, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacita, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita maggiorata di un quinto ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due a pin serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi.
5. La tassa e dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono a loro volta soggette alla tassa di occupazione di cui al presente regolamento.



**Art. 23**  
**Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, D. Lgs. 507/93 per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o sottosuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

**Art. 24**  
**Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento**

1. *La tassa si applica in base alle misure giornaliere di tariffa previste per la classe di appartenenza del Comune.* <sup>(19)</sup>
2. *A favore di soggetti autorizzati all'esercizio di attività commerciale e per tale finalità potranno essere rilasciate concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni commisurate ad ore o frazioni di giorno, nelle quali saranno espressamente indicate l'ora di inizio e di termine dell'occupazione. Con esclusivo riferimento alle predette occupazioni la tassa si applicherà commisurandola alle ore di effettiva occupazione e, comunque, per un minimo di sei ore giornaliere.* <sup>(20)</sup>
3. *Qualora sia accertato che l'occupazione si protragga al di fuori dell'orario indicato nell'atto di concessione e/o autorizzazione, il titolare decadrà automaticamente dal beneficio del frazionamento orario e sarà assoggettato al pagamento della tassa in base a tariffazione giornaliera per l'intero periodo di validità del titolo concessorio e/o autorizzatorio.* <sup>(21)</sup>
4. Per le occupazioni temporanee si applicano:
  - a) fino a 14 giorni : tariffa intera;
  - b) da 15 giorni fino a 30 giorni : 25 per cento di riduzione, con un minimo pari alrequivalente di 14 giorni a tariffa intera;
  - c) oltre i 30 giorni : il 50 per cento di riduzione, con un minimo pari all' equivalente di 30 giorni a tariffa ridotta del 25 per cento.
5. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, D. Lgs. 507/93 per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

<sup>19</sup> Comma sostituito dalla Del. C.C. no 48 del 16/2/2001. Il testo originario disponeva: *ai sensi dell'art.45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all' anno.*"

<sup>20</sup> Comma sostituito dalla Del. C.C. n° 48 del 16/2/2001. Il testo originario disponeva: *"La tassa si applica in base alle misure giornaliere di tariffa prevista per la classe di appartenenza del Comune ."*

<sup>21</sup> Comma sostituito dalla Del. C.C. n° 48 del 16/2/2001. Il testo originario disponeva: *"A favore di soggetti autorizzati all'esercizio di attività commerciali nell'ambito di mercati comunali e per tale finalità potranno essere rilasciate concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni commisurate ad ore o frazioni di giorno. Con esclusivo riferimento alle predette occupazioni la tassa si applicherà commisurandola alle ore di effettiva occupazione e, comunque, per un minimo di otto ore giornaliere."*

6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a giorni 180, senza soluzione di continuità e che si verificano con carattere ricorrente per un periodo complessivo di giorni 120 su 365 giorni, la riscossione può essere effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

#### **Art. 25**

#### **Occupazioni per l'erogazione di pubblici servizi**

1. Ai sensi dell'art 63, comma 3, D. Lgs. 15/12/1997 n° 446, le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono soggette al pagamento della tassa di occupazione, determinata forfettariamente nella misura annua di lire 1.250— per ogni utenza, con un minimo di lire 1.000.000=,
2. L'importo di cui al precedente comma 6 rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

numero complessivo delle utenze da considerare per la determinazione della tassa 6 quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### **Art. 26**

#### **Maggiorazioni della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, Digs. 507/93 per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e - festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa 6 aumentata del 10%.
1. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 10%.

#### **Art. 27**

#### **Riduzioni della tassa permanente**

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
  - a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti 1.000 metri quadrati la tariffa sono calcolate in misura del 10%;
  - b) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa 6 ridotta al 50 per cento;
  - c) ai sensi dell'art. 44, comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo secondo comma dell'art. 31 del Regolamento, per i quali, su espressa richiesta degli aventi diritto e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, il

Comune abbia vietato la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, la tariffa ordinaria 6 ridotta al 30 per cento;

- d) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
- e) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa 6 ridotta al 30 per cento.

### **Art. 28**

#### **Passi carrabili Affrancazione dalla tassa**

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, D. Lgs. 507/93 la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

### **Art. 29**

#### **Riduzione tassa temporanea**

1. Ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 507/93:

- comma 5: le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5: per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Per tale utenza le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 6 bis — le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte in misura unica del 50% per tutte le categorie
- comma 7 — per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 8 — per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

### **Art. 30**

#### **Esenzione dalla tassa**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca

scientifico. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 11 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

d) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

g) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;

h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

i) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

l) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico;

m) le occupazioni effettuate nell'ambito di manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non sia superiore a 10 metri quadrati.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti•

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

## **Art. 31** **Esclusione dalla tassa**

1. La tassa non si applica alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonchè delle strade statali o provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
3. La disposizione di cui al precedente non si applica qualora il Comune, su espressa richiesta degli aventi diritto e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, il Comune abbia vietato la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. In tali casi, la tassa è dovuta nella misura ridotta, di cui al precedente art. 27, lett. c) del Regolamento. L'esposizione non autorizzata di segnali, cartelli o scritte, prescriventi il divieto di sosta, l'invito a non sostare o prescrizioni e inviti di contenuto equivalente, comporta l'assoggettamento al pagamento della tassa con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è accertata l'esposizione ed alle sanzioni previste per le occupazioni abusive.

#### **Art. 32** **Sanzioni**

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del. D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni:
  - a) per l'omessa o ritardata presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila;
  - b) per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
  - c) per errori od omissioni attinenti ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa si applica una sanzione da lire 100.000 a lire 500.000.
2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione. L'adesione implica acquiescenza all'atto.
3. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 471/97 e successive modificazioni, una sanzione pari al trenta per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori nella misura indicata dal regolamento per la disciplina delle entrate o, in mancanza, dalla legge.
5. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 13 D. Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso, *nonchè ogni altra disposizione di legge la determinazione e/o applicazione delle sanzioni amministrative tributarie* (22).

<sup>22</sup> Parole aggiunte dalla Del C.C. n° 48 del 16/2/2001.

6. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal Comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore.

### **Art. 33** **Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'atto medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee il versamento deve essere effettuato non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. L'obbligo della denuncia e assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di versamento in conto corrente, di cui al precedente comma.
5. Per le occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente nei mercati rionali settimanali con assegnazione a posto fisso — fatte salve le disposizioni contenute nell'art.50 del D.Lgs. 507/1993 — la riscossione verrà effettuata anticipatamente e in misura mensile pari ai giorni di occupazione settimanali.()
6. *E' facoltà degli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni, anche in deroga a quanto previsto dai precedenti commi I e IV nonché dall'art. 50 D.lgs. 507/93, subordinare l'effettiva consegna del titolo concessorio e/o autorizzatorio alla prova dell'assolvimento della tassa ovvero, nel caso in cui sia prevista la sua rateizzazione, del pagamento della prima rata. <sup>(23)</sup>*

### **Art. 34** **Assorbimento di canoni**

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446, dalla misura complessiva della tassa e fino a concorrenza del suo ammontare, deve essere detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi

<sup>23</sup>Comma aggiunto dalla Del C.C. n° 48 del 16/2/2001.

## **TITOLO IV**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 35**

##### **Elenco di classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche**

1. Sino all'approvazione del nuovo elenco di classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche, rimane in vigore la classificazione del territorio comunale contenuta nella Determinazione del Commissario Straordinario n° 649 del 27/10/1994 ("Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche = Classificazione delle aree ed individuazione delle località = Artt. 42/48 D.Lvo. 507/1992").

#### **Art. 36**

##### **Comunicazione degli appalti di opere pubbliche**

1. Qualora il servizio di riscossione del canone sia affidato in concessione, è data al Concessionario notizia dei contratti di appalto di opere pubbliche implicanti occupazioni suolo esenti ai sensi dell' art. 30, 1° comma, lettera d), del Regolamento.

#### **Art. 37**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
2. *Si da atto che la riproduzione di norme contenute in disposizioni di legge ovvero di principi desumibili da precedenti giurisprudenziali o circolari ministeriali è effettuata con finalità meramente ricognitive. L'abrogazione e/o modificazione di dette disposizioni ovvero il consolidamento di diverse interpretazioni, anche per effetto di mutamenti giurisprudenziali o di nuove circolari ministeriali, implica l'automatico adeguamento del presente regolamento alle disposizioni o all'interpretazione sopravvenuta. (24)*

#### **Art. 38**

##### **Entrata in vigore - Abrogazioni**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000. (25)

<sup>24</sup> Comma aggiunto dalla Del. C.C. n° 48 del 16/2/2001.

<sup>25</sup> Le modificazioni introdotte dalla Del. C.C. n° 48 del 16/2/2001 sono entrate in vigore in data 1/1/2001.

2. Sono abrogati ii "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato con deliberazione C.C. no 646 del 27/10/1994 ed il "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone", approvato con deliberazione C.-C. n° 256 del 19/10/1998.